

Tipologia:

FISCO

Protocollo: **2001712** Data:

23.01.2012

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto: **COMPENSAZIONI E ISCRIZIONE RUOLO**

Allegato: **NO**

ATTENZIONE: si rammenta che dal 1 gennaio le circolari sono disponibili esclusivamente nell'area riservata del sito www.assosnai.it, accessibile unicamente da parte degli utenti registrati abilitati all'accesso dalla Segreteria.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO

Gentile Associato,

Come previsto dall'art. 31 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, modificato dalla Legge n. 121 del 30/07/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la **compensazione** dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/97 (compensazione col mod. F24), relativi alle **imposte erariali**, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare **superiore a 1.500 euro**, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è **scaduto** il termine di pagamento.

Oltre all'esistenza del **ruolo** e della cartella di pagamento, la Circolare dell'Agenzia Entrate dell'11 marzo 2011 n. 13/E ha chiarito che il ruolo deve essere:

➤ riferito ad **imposte erariali**:

con la Circolare n. 4 del 2011 sono state fornite le prime indicazioni in merito ai tributi cui far riferimento, richiamando a titolo esemplificativo le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. Tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano anche l'IRAP e le addizionali ai tributi diretti, così come specificato nella relazione illustrativa al Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2011, dove viene fatto, appunto, espresso riferimento alle stesse tra le imposte compensabili. Rientrano tra i debiti d'imposta iscritti a ruolo anche quelli per le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d'imposta. Ai fini dell'individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "erario" del modello F24;

➤ di importo superiore a **€ 1.500**:

la norma si riferisce "all'importo dei debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo". Per quanto riguarda gli importi accessori a cui fa riferimento la norma, si precisa che per tali devono intendersi, **oltre che sanzioni e interessi, gli aggi, gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall'agente della riscossione** e, in generale, tutte le spese rimborsabili all'agente della riscossione. La norma è finalizzata, infatti, alla copertura integrale dei ruoli scaduti, senza operare differenze tra le voci che lo compongono.

In relazione all'**importo**, la relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010 ha avuto modo di evidenziare che la norma in esame è stata introdotta al fine di contrastare le compensazioni immediate (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) da parte di chi, pur disponendo di un credito erariale, è al contempo debitore di somme iscritte a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo. La volontà del legislatore sembra quindi quella di incidere sulle situazioni suindicate, impedendo al contribuente di operare la compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali qualora allo stesso siano state notificate cartelle di pagamento per imposte della stessa natura e sia scaduto il termine di pagamento (senza l'intervento di una sospensione).

Tanto premesso, **il limite di 1.500 euro previsto dal comma 1 dell'articolo 31 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.**

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto;

➤ **scaduto:**

in base all'attuale sistema di riscossione, ai fini dell'individuazione del momento in cui il ruolo possa dirsi scaduto, ossia l'istante a partire dal quale la compensazione diviene preclusa e sanzionabile, occorre fare riferimento al 60° giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento.

La preclusione alla compensazione disposta dall'articolo 31, comma 1, **vale** non soltanto per le cartelle di pagamento notificate successivamente all'1 gennaio 2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento, ma **anche per le cartelle notificate in precedenza e, quindi, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto, anche se anteriormente al primo gennaio 2011, indipendentemente dalla data di notifica.**

La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari e alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o a titolo provvisorio. **Qualificante ai fini della preclusione è solamente l'avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.**

L'eventuale compensazione eseguita in violazione del divieto non è immediatamente sanzionabile nel caso di pendenza di ricorso, ma lo sarà solo eventualmente a seguito della definizione della controversia.

La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella. La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione.

L'esistenza di debiti iscritti a ruolo che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle ad essi notificate, ma anche accedendo dal sito di Equitalia S.p.A al proprio Estratto conto Equitalia, cioè all'elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA dall'anno 2000, e comunque recandosi presso gli sportelli degli agenti della riscossione.

Rateizzazione

In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, ed in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, sono opportune le seguenti precisazioni.

Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione rimane ancora in essere, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l'ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, sempre secondo il citato articolo 19, e, quindi, la preclusione riguarda l'importo complessivo del debito residuo non pagato.

Sanzioni

Va sottolineato che, poiché non è stato ritenuto opportuno introdurre un blocco vero e proprio alle compensazioni, l'obiettivo voluto è stato raggiunto inserendo un meccanismo sanzionatorio capace di scoraggiare tali comportamenti.

In caso di inosservanza del divieto di compensazione, si applica la sanzione pari al 50% dell'importo **dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento ed entro il limite dell'importo** indebitamente compensato.

La predetta sanzione non può essere applicata fino al momento in cui relativamente all'iscrizione a ruolo vi sia una controversia pendente; in tali ipotesi, i termini di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 decorrono dal giorno successivo alla data di definizione della contestazione.

Tale disposizione ha il duplice scopo di salvaguardare l'interesse dell'Erario in termini di valenza del debito, rinviando semplicemente l'applicazione della sanzione ad un momento successivo nel caso di soccombenza del contribuente in sede contenziosa; da altro punto di vista, vengono evitati al contribuente effetti sanzionatori nel caso in cui la controversia si risolva a favore dello stesso.

Compensazione imposte a ruolo col credito relativo alla stessa imposta

La preclusione in esame riguarda esclusivamente l'ipotesi sopra descritta di cosiddetta compensazione "orizzontale o "esterna" che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione "verticale" o "interna" che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad esempio quella "IVA con IVA" o "acconti IRES con saldi IRES a credito"), e ciò anche nel caso in cui la stessa venga esposta nel modello F24.

La compensazione all'interno dello stesso tributo è, infatti, disciplinata nell'ambito di norme specifiche, peraltro precedenti all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, e si realizza nei fatti indipendentemente dalla sua successiva evidenziazione nel modello di pagamento.

È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2011.

Tale forma di pagamento riguarda anche tutti gli oneri accessori collegati alle imposte e facenti parte delle voci che compongono il ruolo stesso, nonché le imposte erariali la cui riscossione sarà affidata all'agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Con la risoluzione n. 18 del 21 febbraio 2011 è stato istituito l'apposito codice tributo RUOL per i pagamenti da effettuare, tramite modello F24, con riferimento all'ambito di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico. Si precisa che eventuali errori nell'indicazione del codice tributo RUOL nei modelli F24 non possono essere corretti dagli uffici, in quanto errori che incidono sostanzialmente sull'azione dell'Agenzia.

Il richiamato decreto del 10 febbraio 2011 precisa che, nel caso in cui il pagamento mediante compensazione riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere, con le modalità definite dall'agente della riscossione stesso. In assenza di tale comunicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Divieto di rimborsi in presenza di ruoli

A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i ruoli di ammontare non superiore a **1.500 euro**, non operano le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/73, vale a dire che in sede di rimborso non ci sarà più né la verifica della presenza di eventuali somme iscritte a ruolo, né la relativa proposta di compensazione da parte dell'agente della riscossione.

Pertanto, è possibile affermare che, dal 2011, il sistema tollera, tanto per l'erogazione dei rimborsi che per l'utilizzo dei crediti erariali in compensazione, una franchigia di scoperto esattoriale pari ad € 1.500.

Cordiali saluti.

ASSOSNAI

La Segreteria